



Regione Lombardia



Giunta Regionale  
Direzione Generale  
Servizi di Pubblica Utilità

Alla Società  
ENI S.p.A.  
divisione Refining & Marketing  
Via Mattei, 46  
27039 SANNAZZARO DE' BURGONDI PV

Data: Milano, li **22 MAR. 2005**

Protocollo: Q1.2005.00 **08499**

NDN/MC/mp

Alla Provincia di Pavia  
Settore Ambiente  
P.zza Italia, 2  
27100 PAVIA

Al Signor Sindaco  
del Comune di  
27039 SANNAZZARO DE' BURGONDI PV

**RACCOMANDATA A.R.**

Al Signor Sindaco  
del Comune di  
27032 FERRERA ERBOGNONE PV

All'A.R.P.A. della Lombardia  
Via N. Bixio, 13  
27100 PAVIA

e p.c. Al Consiglio Regionale  
della Lombardia  
Via F. Filzi, 29  
20124 MILANO

**Oggetto:** Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti n. 2592 del 23.02.2005.  
Approvazione del progetto definitivo di bonifica – fase 2 della Raffineria ENI S.p.A. ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/97 e dell'art. 10 del D.M. n. 471/99.

Si comunica che con provvedimento n. 2592 del 23 febbraio 2005, il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti ha decretato quanto in oggetto.

Si trasmette quindi, ai destinatari della presente, mediante invio in allegato, copia del decreto sopra citato.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA  
(Adriano Vignali)

U.O. Gestione Rifiuti

Ufficio Bonifica delle aree contaminate  
Via Stresa, 24 – 20125 Milano



Regione Lombardia

**DECRETO N° 2592**

**Del 23/02/2005**

Identificativo Atto n. 102

DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

*Oggetto*

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA - FASE 2 DELLA RAFFINERIA ENI S.P.A. UBIcata NEI COMUNI DI SANNAZZARO DE' BURGUNDI E FERRERA ERBOGNONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22 E DELL'ART. 10 DEL D.M. 25 OTTOBRE 1999 N. 471.**

L'atto si compone di 9 pagine  
di cui 4 pagine di allegati,  
parte integrante.



## IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GESTIONE RIFIUTI

PRESO ATTO del:

- d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio";
- D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 recante "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni";

RICHIAMATA la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

PRESO ATTO del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni della legge 241/90, e s.m.i. relativo alla partecipazione del procedimento amministrativo;

RICHIAMATI:

il decreto n. 13417 del 15 luglio 2002, avente per oggetto: "Approvazione del piano di caratterizzazione e contestuale autorizzazione alla Società Agip Petroli per la realizzazione delle indagini nell'area ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471";

il decreto n. 12205 del 22 luglio 2003 avente per oggetto "Approvazione del progetto preliminare della Raffineria ENI S.p.A. ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, presentato dalla Società ENI S.p.A. - divisione Refining & Marketing, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471;

il decreto n. 37 dell'8 gennaio 2004, avente per oggetto: "Approvazione del progetto definitivo di bonifica - fase 1, relativo al potenziamento della barriera idraulica interna e di installazione di una barriera idraulica esterna alla Raffineria ENI S.p.A. ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, presentato dalla Società ENI S.p.A. - divisione Refining &



Regione Lombardia

---

Marketing, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471".

**PREMESSO** che:

- con nota del 39374 del 27 dicembre 2004, la Società ENI S.p.A., divisione Refining & Marketing, ha trasmesso il documento relativo alla seconda fase della progettazione definitiva degli interventi di bonifica della raffineria ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone;
- con nota del 31 gennaio 2005, la medesima Società ha consegnato agli enti un documento integrativo al progetto definitivo di bonifica, riportante alcuni elementi correttivi dell'analisi di rischio riportata nel progetto ed i risultati della campagna di monitoraggio ambientale condotta nel mese di dicembre 2004;
- in data 3 febbraio 2005 si è tenuta la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., durante la quale gli Enti partecipanti hanno espresso parere favorevole al progetto definitivo di bonifica ed al documento del 31 gennaio 2005, come risulta dal verbale allegato (Allegato A);

**CONSIDERATO CHE:**

- durante la Conferenza, gli enti hanno inoltre preso atto dei risultati del modello di trasporto dell'MTBE, formulato dalla Società per verificare la fascia di permanenza di tale sostanza al di sopra del valore soglia di 10 µg/l;
- sulla base di tali risultati, gli enti hanno convenuto sull'opportunità che, finché non verranno raggiunti gli obiettivi di bonifica, in caso di istanza di realizzazione di pozzi captanti la prima falda nell'area a valle del piezometro PA29 e compresa entro il raggio di 1000 metri (indicativamente delimitata dai canali superficiali presenti), l'autorizzazione provinciale dovrà essere preceduta da un controllo analitico eseguito dall'ARPA sulla qualità dell'acquifero interessato;
- a tal fine, gli enti hanno convenuto sulla necessità che, entro un mese dalla data odierna, la Società produca un rapporto sui mappali rientranti nella porzione di territorio sopra indicata;

**RITENUTO** che il verbale della Conferenza dei Servizi del 3 febbraio 2005, comprensivo dei pareri espressi dagli Enti, costituisca parte integrante del presente provvedimento;



**Regione Lombardia**

RITENUTO di approvare il progetto definitivo – fase 2 degli interventi di bonifica da attuare nella raffineria ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgundi e Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, presentato dalla Società ENI S.p.A. – divisione Refining & Marketing;

RITENUTO conseguentemente di autorizzare l'esecuzione degli interventi previsti nel progetto in argomento, e di fissare le tempistiche per la realizzazione degli interventi secondo quanto indicato nell'allegato 7 dell'elaborato stesso "Calendario delle attività dell'anno 2005";

RITENUTO inoltre di approvare il Calendario pluriennale delle attività, costituente l'allegato 8 del progetto di bonifica, indicante tra l'altro le tempistiche previste per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica e per la verifica periodica delle attività sino all'anno 2009;

RITENUTO altresì di stabilire che eventuali proroghe verranno concesse con apposito provvedimento previa presentazione da parte della Società Eni S.p.A. - divisione Refining & Marketing, di idonea documentazione che ne comprovi la reale necessità;

RITENUTO di fissare, per quanto attiene gli interventi previsti nel progetto definitivo in argomento, l'importo della garanzia finanziaria di cui all'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, pari ad € 56.640,00 equivalenti al 60% dell'ammontare dei costi riportati nel computo metrico estimativo, da prestarsi in osservanza dei disposti della d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 25679 del 20.10.2002 "Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale"

**DECRETA**

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, il progetto definitivo – fase 2 degli interventi di bonifica da attuare nella raffineria ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgundi e Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, presentato dalla Società ENI S.p.A. – divisione Refining & Marketing;
2. di autorizzare l'esecuzione degli interventi previsti nel progetto in argomento, e di fissare le tempistiche per la realizzazione degli interventi e del raggiungimento degli obiettivi secondo quanto indicato negli allegati 7 e 8 dell'elaborato stesso;
3. di stabilire che eventuali proroghe verranno concesse con apposito provvedimento, previa presentazione da parte della Società ENI S.p.A. – divisione Refining & Marketing, di idonea documentazione che ne comprovi la reale necessità;



Regione Lombardia

4. di fissare, per quanto attiene gli interventi previsti nel progetto definitivo in argomento, l'importo della garanzia finanziaria di cui all'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, pari ad € 56.640,00 equivalenti al 60% dell'ammontare dei costi riportati nel computo metrico estimativo, da prestarsi in osservanza dei disposti della d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055
5. di dare atto che spetta alla Provincia di Pavia l'attività di controllo ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 12 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471;
6. di dare atto che l'allegato A costituisce parte integrante del presente provvedimento;
7. di notificare il presente decreto alla Società ENI S.p.A. divisione Refining & Marketing, alla Provincia di Pavia, ai Comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone, all'A.R.P.A. Lombardia – dipartimento di Pavia;
8. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica alla Società ENI S.p.A. divisione Refining & Marketing;
9. di trasmettere copia del presente atto al Consiglio Regionale;
10. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica;

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
Adriano Vignali